

Cure domiciliari in pazienti Covid positivi: l'unico riferimento è l'evidenza scientifica


“Restano tutt’oggi valide le indicazioni fornite con i documenti di raccomandazione prodotti alcuni mesi fa e che vedono l’intervento prescrittivo del medico in base a decisioni di tipo clinico-terapeutiche”. Questo è quanto hanno tenuto a precisare Simg e Simit alla luce della sentenza del TAR del Lazio che aveva annullato il contenuto della circolare del Ministero della Salute in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2, nella parte in cui si prevede una “vigile attesa” e la somministrazione di Fans e paracetamolo. Sentenza che poi è stata sospesa dal Consiglio di Stato

L'au-mento dei contagi nelle ultime settimane ha posto nuovamente tanti pazienti di fronte alle difficoltà di gestire l'infezione da SARS-CoV-2 a domicilio. I sintomi generalmente lievi che caratterizzano i pazienti vaccinati colpiti dalla variante Omicron hanno moltiplicato il numero dei soggetti a cui prestare attenzione, molti dei quali cercano la gestione migliore per la propria positività. In questo scenario non può essere dimenticato che nella società moderna e civile esistono delle regole che devono essere rispettate. Nel campo della medicina, le regole prescrittive sono dettate dagli enti regolatori (in Italia, Aifa) e si basano sulla verifica di evidenze scientifiche derivanti a loro volta dalla valutazione e confronto ripetuto dei risultati di studi clinici controllati. Ne conseguono raccomandazioni ed indicazioni diffuse dalle linee-guida. La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie - Simg e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - Simit sono così intervenute per proporre le più attuali indicazioni terapeutiche nei diversi casi.

► Le indicazioni

Simg e Simit affermano che l'appropriatezza prescrittiva non si limita solo all'utilizzo di un farmaco in conformità con le indicazioni registrate, ma anche al dosaggio ed ai tempi di somministrazione, considerando non per ultimi gli aspetti amministrativi e normativi. È sempre utile ricordare che l'improvvisazione e l'utilizzo inappropriato di un farmaco può in taluni casi comportare il rischio di eventi avversi anche gravi ed esporre ad effetti collaterali importanti. Per cui al medico corre l'obbligo etico e deontologico di prescrivere farmaci off-label (al di fuori delle indicazioni registrate e del contesto clinico specifico) solo nell'ambito di studi clinici controllati e dietro firma di consenso informato da parte del ricevente. In campo Covid-19 restano tutt'oggi valide le indicazioni fornite con i documenti di raccomandazione prodotti alcuni mesi fa e che vedono l'intervento prescrittivo del medico in base a decisioni di tipo clinico-terapeutiche. In particolare, l'astensione terapeutica ed il monitoraggio del caso sono raccomandati di fronte ad un paziente completa-

mente privo di sintomi, mentre l'utilizzo di farmaci sintomatici (antipiretici, antinfiammatori, anti-tussigeni, decongestionanti nasali) è da valutare nei soggetti paucisintomatici non a rischio di evoluzione. Quest'ultimo aspetto deve essere preso in considerazione in tutti i pazienti già alla comparsa dei primi sintomi, anche lievi, e deve essere attentamente valutato, oltre che con semplici strumenti - saturimetro - e scale - MEWS -, soprattutto con l'applicazione di indici affidabili presenti nei software della medicina generale - HS-CoVI (Vulnerability Index)d - che tengono conto della presenza di una serie di fattori influenti negativamente sull'evoluzione della malattia. A questo calcolo deve essere aggiunto lo stato vaccinale del malato (dosi, tipo di vaccino, distanza temporale dall'ultima somministrazione). In definitiva, in presenza di rischio elevato in un malato fragile/vulnerabile, il medico curante è tenuto oggi ad avviare quanto prima i contatti con i centri specialistici di riferimento per la prescrizione/somministrazione di anticorpi monoclonali specifici e/o di antivirali ad azione diretta anti-SARS-CoV-2.



► I rimedi terapeutici

Questi rimedi terapeutici rappresentano ad oggi le sole cure specifiche domiciliari per i pazienti con Covid-19 di grado lieve-moderato. Il medico che non si adegua a queste linee-guida commette un grave atto di negligenza e può essere incolpato. D'altro canto, è proprio questo aspetto che viene sancito dalla legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) 'Dispo-

sizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie' che sottolinea la sicurezza delle cure quale essenza basilare del diritto alla salute del cittadino e prevede al contempo l'obbligo agli esercenti le professioni sanitarie di seguire le raccomandazioni indicate dalle linee-guida o, in assenza di queste, di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali. In linea con la suddetta legge, Simg e Simit ribadiscono l'obbligazione per il professionista di fare riferimento esclusivamente alle migliori e più aggiornate evidenze scientifiche disponibili.

► L'indipendenza professionale

Quindi, in conclusione, la sospensione prodotta di recente dal TAR Lazio (n.419 del 15 gennaio 2022) nei confronti della circolare ministeriale sulle cure domiciliari dello scorso 26 aprile 2021, non disporrebbe alcuna deroga al principio introdotto dalla Legge 24, che rimane il riferimento principe per la responsabilità del professionista senza contraddire l'indipendenza decisionale del professionista su come meglio curare il malato, basandosi sulla corretta interpretazione del caso e, conseguentemente, del suo trattamento più idoneo.

La sentenza del Tar Lazio e la sospensione del Consiglio di Stato

Una puntualizzazione quella di Simg e Simit dovuta soprattutto al clamore che ha suscitato la sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2022, n. 419) contro la Circolare del Ministero della Salute sulla "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia, prevede unicamente la cosiddetta "vigile attesa" e somministrazione di farmaci anti infiammatori e paracetamolo. Il TAR di fatto ha accolto il ricorso presentato da alcuni medici di medicina generale, specialisti del Comitato 'Cura Domiciliare Covid-19' attraverso cui venivano contestate le linee guida promulgate da Aifa e mutate con la circolare del Ministero della Salute. Nella sentenza si sottolinea che: "è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la re-

sponsabilità circa l'esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito".

Secondo i giudici del TAR, la circolare ministeriale: "(...) imponendo, anzi impedendo l'utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19 come avviene per ogni attività terapeutica", di fatto è "in contrasto con l'attività professionale, così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale". Perché, ricorda il TAR: "è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza".

► L'intervento del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, in linea con una decisione precedente in materia, ha sospeso con decreto

monocratico del presidente **Franco Frattini**, la sentenza del TAR Lazio.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, il documento ministeriale "contiene, spesso con testuali affermazioni, 'raccomandazioni' e non 'prescrizioni' cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto".

Di conseguenza: "non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale". Quanto scritto nella circolare del ministero è perciò un insieme di consigli rivolti al personale sanitario, senza obblighi.